



Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 4 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali

Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimi e dell'effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.

Art. 5 cpv. 2

² Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l'allegato 1 numero 2.1.5 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti.

Art. 21

Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale, che superano quelli di cui all'articolo 4 soltanto se l'UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell'articolo 5, 10 o 12.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

¹ RS 916.344

² RS 910.13

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr